

(Sul presente argomento le funzioni di Segretario sono svolte dal Vice Segretario Generale, in sostituzione appunto del Segretario Generale).

L'Assessore al ramo, Della Gatta, assistito dal Dirigente del Settore, Cittadin, e dal Funzionario ai Tributi, Govoni, illustra la proposta di deliberazione.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

A) A firma del Consigliere Guerrato ed altri:

- “- Nella relazione che precede la delibera alla lettera g) dopo le parole *non domestiche aggiungere e per supermercati ed alimentari di piccola, media e grande distribuzione.*
- Nel nuovo art. 12 *agevolazioni*, al comma 2 lettera c) apportare le seguenti modifiche: *Per supermercati e negozi alimentari che ottengono un marchio ambientale (es. eco-acquisti) che li impegna a promuovere azioni sulla riduzione dei rifiuti si applica una ulteriore agevolazione sulla parte variabile della tariffa pari al 20%*”.

Su tale emendamento il parere di regolarità tecnica è contrario.

B) A firma del Consigliere Guerrato ed altri:

- “- Nel nuovo art. 12 *agevolazioni*, al comma 2 lettera a) dopo le parole *uno sconto sulla parte variabile della tariffa, pari al* sostituire *10% con 20%*”.

Anche su tale emendamento il parere di regolarità tecnica è contrario.

C) A firma del Consigliere Guerrato ed altri:

- “- Nell'art. 7 *Esclusioni (Nuovo Testo)* al comma 1, dopo le parole *vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili,* aggiungere *locali di deposito prodotti alimentari e ripostigli di attività di pubblico esercizio quali ristoranti, pizzerie e bar*”.

Il parere di regolarità tecnica è ancora contrario.

D) La richiesta del Consigliere Casonato:

- “Modifica del criterio di calcolo della TIA giornaliera prevedendo di dividere l'importo annuo per 365 anziché 300”.

Su tale emendamento il parere tecnico è favorevole.

Dopo ampio dibattito, si passa alle votazioni in forma palese per alzata di mano. Sono presenti alle votazioni i seguenti n° 26 Consiglieri: Benà, Osti A., Nardi, Maldì, Di Meo, Visentin, Lavezzo, Giomo, Settoli, Steffeneel, Bellinazzi, Cappato, Settini, Merchiori, Masin, Guerrato, Moschin, Piccininno, Montagnolo, Casonato, Bedendo, Gennari, Bellinello, Avezzù Pignatelli, Venuto, Avezzù P..

- Sull'emendamento A):

Votanti n° 26;

Favorevoli n° 9 (Casonato, Montagnolo, Piccininno, Moschin, Guerrato, Merchiori, Masin, Benà, Osti A.);

Contrari n° 17.

Si intende respinto.

- Sull'emendamento B):

Votanti n° 25 – Astenuti n° 1 (Settoli);

Favorevoli n° 9 (Casonato, Montagnolo, Piccininno, Moschin, Guerrato, Merchiori, Masin, Benà, Osti A.);

Contrari n° 16.

L'emendamento è quindi respinto.

- Sull'emendamento C):

Votanti n° 26;

Favorevoli n° 9 (Casonato, Montagnolo, Piccininno, Moschin, Guerrato, Merchiori, Masin, Benà, Osti A.);

Contrari n° 17.

Anche questo emendamento si intende respinto.

- Sull'emendamento D):

Votanti n° 26;

Voti favorevoli unanimi n° 26.

L'emendamento è approvato.

- Sulla proposta di deliberazione come sopra emendata:

Voti favorevoli unanimi n° 26.

La proposta è approvata.

- Sulla dichiarazione di immediata eseguibilità:

Voti favorevoli unanimi n° 26.

Pertanto è approvato il seguente testo di deliberazione.

RELAZIONE

Con deliberazione consiliare n. 6 del 12.03.2003, esecutiva, è stata disposta l' istituzione, con decorrenza dal 1° Gennaio 2003, della tariffa per la gestione dei rifiuti di cui all' articolo 49 del D.Lgs. 5 Febbraio 1997, n. 22, con contestuale soppressione della tassa rifiuti ed approvazione del relativo regolamento di applicazione.

Con successiva deliberazione consiliare n. 7 del 12.03.2003, esecutiva, è stato disposto l' affidamento del servizio di applicazione e riscossione della predetta tariffa all' Azienda A.S.M. Rovigo spa, in qualità di gestore del ciclo dei rifiuti, approvando il relativo contratto di servizio.

La predetta Azienda ha fatto pervenire in data 04.02.2005 alcune proposte di modifica e integrazione del regolamento T.I.A., derivanti da esigenze emerse a seguito dell' esperienza applicativa e riguardanti alcune parti dello stesso.

In dettaglio, le proposte formulate riguardano:

- a) la riformulazione dei commi 3 e 4 dell' articolo 4 ;
- b) l'eliminazione del comma 7 dell' articolo 6, contenente un riferimento alla prima applicazione della tariffa ora superato;
- c) l' eliminazione delle parti del comma 2 dell' articolo 7 riferite alle aree comuni del condominio;
- d) l' eliminazione dal comma 1 dell' articolo 9 del riferimento ai dati tarsu, non più attuale e la riformulazione del testo dei commi 5, 6 e 7 riguardanti la produzione mista di rifiuti da parte delle utenze non domestiche al fine di una maggiore flessibilità nell' applicazione dei criteri ivi contenuti, suggerita dalla concreta realtà operativa già verificata dal soggetto gestore;
- e) la riformulazione del comma 3 dell' articolo 10 in forma semplificata e riassuntiva di quanto riportato nella vecchia versione;

- f) l' integrazione del comma 2 dell' articolo 11, con l' aggiunta della previsione di un importo minimo di versamento pari a € 5,00 per la tariffa giornaliera di smaltimento, corrispondente al recupero degli oneri amministrativi di riscossione;
- g) la modifica del comma 2 dell' articolo 12 in corrispondenza dell' attivazione dal 2005 della pratica del compostaggio domestico e del servizio di raccolta separata della frazione umida organica riferito alle utenze domestiche, nonché di iniziative di promozione della raccolta differenziata riferite anche alle utenze non domestiche;
- h) l' aggiornamento del testo dei commi 2, 3 e 4 dell' articolo 13 in corrispondenza della effettiva esperienza riscontrata dall' ufficio tributi del Comune in tema di agevolazioni sociali;
- i) la modifica dei commi 2 e 3 dell' articolo 14 con previsione della percentuale di riduzione tariffaria riferita alla sola parte fissa, del successivo comma 4 con aumento della percentuale di riduzione a favore delle attività stagionali dal 30 al 50%, nonché la riformulazione del successivo comma 5 in forma semplificata e riassuntiva;
- l) la riformulazione dei commi 3 e 4 dell' articolo 20, con la previsione esplicita del diritto dell' ente gestore di esigere le penalità in caso di violazioni;
- m) la riformulazione del comma 1 dell' articolo 21 con la specificazione dell'ente Provincia competente alla determinazione del tributo ambientale;
- n) l'abrogazione dell' articolo 22, contenente le norme transitorie per la prima applicazione del sistema tariffario, ormai a regime.
- o)

Tutto quanto ciò premesso, si invita ad approvare il seguente ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la su estesa relazione;

VISTO l' art. 42 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali;

VISTO l' art. 49 del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22;

VISTO il D.P.R. 27.04.1999, n. 158;

VISTO l' art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;

VISTO il D.L. 30.12.2004, n. 314, con il quale è stato differito al 31.03.2005 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l' anno 2005 da parte degli enti locali;

DATO ATTO che la 1^a Commissione Consiliare si è pronunciata con parere favorevole, a maggioranza, nella seduta del 21.02.2005;

VISTO l' emendamento come sopra approvato all' art. 11 del Regolamento;

DATO ATTO che, ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 è stato espresso il parere **favorevole** dal Responsabile del servizio interessato, in merito alla sola regolarità tecnica;

Con i voti sopra riportati

D E L I B E R A

1. di approvare, per quanto indicato in premessa, le modificazioni ed integrazioni al vigente Regolamento comunale di applicazione della tariffa rifiuti, secondo il testo riportato nell'allegato A)-B) contenente, rispettivamente, le parti del testo degli articoli 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21 e 22 prima delle modifiche ed il testo con le integrazioni apportate dal presente provvedimento;
2. di dare atto che le suddette modificazioni ed integrazioni hanno effetto dal 1° Gennaio 2005;
3. di dare altresì atto che, trattandosi di atto regolamentare, la presente deliberazione dovrà essere ripubblicata all' Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dopo l' intervenuta esecutività, secondo quanto previsto dal vigente Statuto comunale;
4. di disporre l' invio di copia del presente atto, a cura dell' Ufficio Tributi, all' Azienda A.S.M. Rovigo spa, in qualità di gestore del ciclo dei rifiuti.